

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

CL 01-18-02/889/2016X

09:44 05 Ott 16 A00100C

1356

**MOZIONE N. 886**ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**OGGETTO: Impegno della Giunta regionale a ricorrere alla Corte  
Costituzionale contro il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.****Premesso che:**

- il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi degli artt. 2 c. 1° lett. 1) e 4 c. 1° della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, oltre alle attività istituzionali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza finalizzate alla tutela dell'ambiente svolte per conto dello Stato, effettua altresì molteplici attività di polizia amministrativa e di protezione civile per conto delle Regioni;
- le attuali poliedriche capacità di intervento nei vari e diversi settori di cui è chiamato ad occuparsi, ivi inclusi quelli di pertinenza regionale, discendono, all'evidenza, oltre che dalla specifica formazione del suo personale, anche, e soprattutto, dall'esperienza da quest'ultimo maturata nei vari settori;
- col Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Governo nazionale si è determinato a sopprimere, di fatto, il Corpo Forestale dello Stato, trasferendo le relative competenze, per la maggior parte, all'Arma dei Carabinieri (mentre parte secondaria di esse verrà sparsa tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Ministero delle Politiche Agricole) e prevedendo che, in linea di massima, il personale già in servizio segua le competenze, venendo incorporato nelle varie predette Amministrazioni;
- è chiaro che, in tal modo, l'attuale livello di formazione del personale verrà meno, e che quindi anche i compiti svolti per conto delle Regioni ne pagheranno il fio, giacché progressivamente, man mano che il personale già formato andrà in pensione, quello nuovo che lo sostituirà verrà a mancare sia di tale formazione e sia, soprattutto, della complessiva esperienza, disperdendosi l'attuale livello di professionalità nei vari "rivoli" in cui l'attuale Corpo verrà "spezzettato".

**Considerato che:**

- il Corpo forestale dello Stato collabora da anni con la Regione Piemonte per il raggiungimento di elevati livelli di qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio piemontese con riferimento alle aree rurali, ai boschi, alle aree protette ed alle zone montane, nonché della filiera agro-alimentare; tali rapporti di collaborazione in Piemonte sono stati sanciti, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 71, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da una serie ininterrotta di convenzioni a partire dal 1982, delle quali la più recente, del 20 marzo 2012 approvata con D.G.R. n. 25-3500 del 27 febbraio 2012;



- con D.G.R. n. 23-3116 del 4 aprile 2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato (CFS) in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali. La convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 13 aprile 2016;
- nella stessa D.G.R. 23-3116 del 04/04/2016 si legge che *“la Regione Piemonte continua a ritenere indispensabile l'impiego del Corpo forestale dello Stato nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché nell'attività di prevenzione e controllo sull'applicazione delle leggi regionali in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale, agro-alimentare, di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di prevenzione del danno ambientale, di tutela del patrimonio naturale e di polizia idraulica e veterinaria.”*;
- l'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede che le funzioni in capo al Corpo Forestale dello Stato vengano assorbite da altre Amministrazioni, a seguito dell'approvazione di un apposito Decreto Legislativo, l'articolo 12 della Convenzione prevede che *“Qualora, nel periodo di validità della presente convenzione, dovessero entrare in vigore norme che modifichino l'ordinamento di uno dei contraenti in modo tale da impedire l'assolvimento degli impegni stabiliti dalla convenzione, la parte interessata potrà recedere dalla convenzione stessa, notificando formalmente la disdetta con preavviso non inferiore a quattro mesi.”*;
- l'articolo 8 della convenzione in prevede che la Regione Piemonte riconosca come tetto massimo un importo pari a complessivi € **500.000,00**, al Comando regionale del CFS per l'espletamento delle attività in convenzione e rimanda la gestione e l'impiego delle risorse finanziarie ad uno specifico accordo operativo da sottoscrivere tra il Comandante regionale del CFS e il Direttore regionale competente in materia di Foreste e Protezione Civile. L'accordo operativo contabile è stato approvato con D.D. 22 giugno 2016, n. 1539 con cui viene dato il via libera alla liquidazione delle spese.

### **Valutato che:**

- tale Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sotto questo profilo, va ad impingere su questioni di interesse regionale, giacché, oltre a ritrovarsi per il futuro a dover interagire con plurimi interlocutori (in particolare Carabinieri e Vigili del Fuoco), non più coordinati tra loro e non più a conoscenza l'uno delle attività dell'altro (mentre all'attualità i reparti del Corpo Forestale dello Stato dediti alle varie attività di competenza, non solo interagiscono abitualmente tra loro, ma sono soggetti ad un unico comando regionale);
- in relazione a tutto ciò appare opportuno che quest'Ente si tuteli rispetto a tale unilaterale decisione del Governo nazionale;
- lo strumento all'uopo apprestato è l'istituto del regolamento di competenza, che dev'essere chiesto entro gg. 60 dalla pubblicazione dell'atto (avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016, e quindi entro l'11 novembre 2016) alla Corte Costituzionale (art. 39 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20);
- appare opportuno, attesi a gravi ed irreparabili danni che discenderebbero dall'esecuzione del Decreto Legislativo in questione, che si chieda alla Corte Costituzionale, nelle more del giudizio, di sospendere l'attuazione del menzionato provvedimento (art. 40 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20).

***Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,***

*a deliberare con la massima sollecitudine, stante la ricordata ristrettezza dei termini, l'impugnazione avanti la Corte Costituzionale del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nelle parti in cui viene ad invadere la sfera di competenza della Regione, ed a proporre il relativo ricorso, con richiesta di sospensione, per il relativo regolamento di competenza con lo Stato.*

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).